



## Università degli Studi di Messina

### Relazione istruttoria per il Senato Accademico

**Oggetto:** Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche dei corsi di studio in medicina e chirurgia, odontoiatria, veterinaria e professioni sanitarie

**Premesso:**

- il D.M. 987/2016, allegato A, lettera c recita: "al fine di limitare l'eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche delle Università statali e non statali, gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili in ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004, vengono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5, previa delibera dell'organo competente a livello di Ateneo. Per quanto riguarda gli insegnamenti e le altre attività formative affini e integrativi, è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti...";

- la norma prevede delle eccezioni per i CdS in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria e nelle classi delle professioni sanitarie o in quei CdS i cui valori minimi degli ambiti individuati nelle tabelle allegate ai DD.MM. 16.3.20107, 25.11.2005 e DI 2.3.2011 siano inferiori a 5-6 cfu;

- che il D.M. nr. 6 del 7.1.2019 ha ribadito nell'allegato A gli stessi limiti e le stesse deroghe;

**Visto:**

- che il Senato Accademico in data 14 gennaio 2019 con delibera prot. nr 3663 del 16/01/2019 e il Consiglio di Amministrazione in data 14 gennaio 2019 e con delibera prot. nr 4260 del 17/01/2019 hanno deliberato le Linee Guida sugli aspetti di programmazione didattica a.a. 2019/2020 che ribadiscono i limiti sopra citati già prescritti dalle norme e precisano che "E' suggerita, quindi, una lettura attenta del Decreto Ministeriale sopracitato per verificare l'eventualità che il CdS coordinato non sia oggetto di eccezioni, per tutti gli altri Corsi di Studio, quindi, deve essere applicata la norma che limita la divisione in moduli. E' naturale intendere che anche la ripartizione del carico didattico tra uno o più docenti di uno stesso insegnamento è da intendersi come creazione di uno o più moduli"

**Considerato:**

- che nel rispetto delle norme e delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione si debba tenere conto delle deroghe alla parcellizzazione per i Corsi di Studio elencati nei Decreti Ministeriali ma al contempo possa essere individuata e applicata una linea strategica di Ateneo;

**Sulla base di quanto sopra relazionato si sottopone al Senato Accademico quanto segue:**

- 1. che i Corsi di Studio derogati, ovvero i CdS in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria e nelle classi delle professioni sanitarie o in quei CdS i cui valori minimi degli ambiti individuati nelle tabelle allegate ai DD.MM. 16.3.20107, 25.11.2005 e DI 2.3.2011 siano inferiori a 5-6 cfu, possano parcellizzare i crediti formativi in termini di didattica erogata e programmata entro il limite massimo di 1 cfu;
- 2. che tale parcellizzazione sia da intendersi anche rispetto all'assegnazione del carico didattico e che, dunque, non possa essere consentita l'attribuzione di carico al di sotto di un credito formativo.

Il Responsabile della struttura proponente